

UNIONEDILI ANIEM
API NOVARA VCO VERCELLI

F.I.L.C.A.-CISL - Novara
F.I.L.L.E.A.-CGIL - Novara
Fe.N.E.A.L.-UIL – Novara

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

**per i lavoratori appartenenti
alla Piccola e Media Industria Edile
della Provincia di Novara**

20 dicembre 2012

VERBALE DI ACCORDO

Addì 20 dicembre 2012, in Novara, presso la sede dell'Associazione della Piccola e Media Industria di Novara , Verbanò, Cusio, Ossola e Vercelli

si sono incontrati

- l'UNIONEDILI (Unione Imprenditori Edili dell'A.P.I. Novara V.C.O. e Vercelli) rappresentata dal Sig. Davide Bellè, Presidente dell'Unione, assistito da Enrico Ergotti, funzionari dell'A.P.I.

e

- la Fe.N.E.A.L. - UIL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Edoardo Pace
- la F.I.L.C.A. - CISL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Maurizio Nieli e dal Sig. Francesco Pecorella
- la F.I.L.L.E.A. - CGIL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Mauro Mossina e da Sig. Fabio Ferrando

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni.

E' presente una delegazione di lavoratori

Le parti

visto il Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 maggio 2010 ed in particolare gli articoli 12 e 39, nonché l'Accordo interconfederale provinciale del 10 dicembre 2012;

hanno stipulato

il presente accordo provinciale integrativo del succitato CCNL, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all'Aniem-Confapi operanti nella Provincia di Novara.



Art. 1
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE – PREMIO DI PRODUZIONE

Si confermano i nuovi valori che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Economico Nazionale 12 maggio 2010, l'Indennità Territoriale di Settore (I.t.s.) ha assunto a seguito dell'incorporazione degli importi di E.e.t. in vigore al 31 dicembre 2010. I nuovi valori orari risultano essere i seguenti:

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE (valori orari)	
- operaio di 4° livello	Euro 1,58470
- operaio specializzato (3° livello)	Euro 1,47738
- operaio qualificato (2° livello)	Euro 1,32153
- operaio comune (1° livello)	Euro 1,14935

PREMIO DI PRODUZIONE (valori mensili)	
- impiegato 7° livello	Euro 378,34
- impiegato 6° livello	Euro 346,26
- impiegato 5° livello	Euro 289,73
- impiegato 4° livello	Euro 264,01
- impiegato 3° livello	Euro 244,48
- impiegato 2° livello	Euro 218,93
- impiegato 1° livello	Euro 190,19

ART. 2
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE


Con decorrenza 1° dicembre 2012, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12, 39 e 47 dell'Accordo 12 maggio 2010 di rinnovo del CCNL 1° luglio 2008, viene istituito, per i dipendenti delle aziende edili della provincia di Novara aderenti ad ANIEM, l'Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.).

L'E.v.r. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all'art. 39 del predetto Accordo.

Nel rispetto di quanto previsto dai sopracitati articoli dell'Accordo 12 maggio 2010, l'E.v.r. viene stabilito nella misura dell' **3,00%** dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Assume, per tanto, i seguenti valori:

E.v.r. Mensile	
Livello	Euro
7°	42,78
6°	38,50
5°	32,08
4°	29,95
3°	27,81
2°	25,03
1°	21,39



E.v.r. Orario	
Livello	Euro
4°	0,17312
3°	0,16075
2°	0,14468
1°	0,12364

I parametri presi a riferimento a livello territoriale sono i seguenti:

- Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara;
- Monte salari denunciati alla Cassa Edile di Novara;
- Ore di lavoro effettivo denunciate in Cassa Edile di Novara, senza alcuna valutazione delle incidenze delle more di cassa integrazione per mancanza lavoro;
- Numero dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
- Numero degli allievi iscritti alla Scuola edile di Novara.

I suddetti parametri vengono raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Per l'anno 2012 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2008, 2007, 2006 sui parametri del triennio 2007, 2006, 2005;

Per l'anno 2013 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2009, 2008, 2007 sui parametri del triennio 2008, 2007, 2006;

Per l'anno 2014 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2010, 2009, 2008 sui parametri del triennio 2009, 2008, 2007.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato nella misura variabile entro il 20% dei valori come sopra individuati; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato nella misura variabile tra il 20% ed il 40% dei valori come sopra individuati; nel caso di tre indicatori pari o positivi, sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% ed il 70% dei valori come sopra individuati; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% ed il 100% dei valori come sopra individuati. Nel caso della totalità degli indicatori positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza dei valori come sopra individuati.

Nelle imprese che hanno in corso procedure di CIGS (comunicate alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM per un esame congiunto, nonché all'Ente Paritetico Territoriale in modo da permettere la verifica) l'E.v.r., qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto nell'ammontare del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno essere stabiliti periodi diversi per la sua erogazione.

L'E.v.r. sarà erogato in quote mensili.

Le parti si danno altresì atto che l'E.v.r., come sopra determinato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e che la sua struttura è coerente con quanto previsto dall'Art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato Art. 2 e, per tanto, presenta i requisiti previsti per lo sgravio contributivo e per l'applicazione dell'aliquota fiscale agevolata.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature 'BO' with the number '4' on the right.

ART. 3
MENSA

A) Parziale rimborso

Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta, che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione, sarà corrisposta, a far data dal 1° dicembre 2012, una somma giornaliera di Euro 6,45 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.

B) Indennità sostitutiva

Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° dicembre 2012, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di Euro 5,04 per il personale operaio ed una somma mensile di Euro 109,00 (5,04/8*173) per il personale impiegatizio.

Tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non sono soggette ad alcuna percentuale di maggiorazione contrattuale, non rientreranno nella base di calcolo di ogni e qualsiasi istituto di legge e di contratto (ferie, mensilità aggiuntive, ecc.) né saranno utili per la costituzione del Tfr.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti confermano che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di Mensa" e' stato assorbito il valore della "Indennità di trasporto" di cui ai precedenti accordi territoriali.

ART. 4
TRASFERITA OPERAI

Spese di viaggio


I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi o dei diversi limiti territoriali definiti a livello aziendale comunque non superiori a Km. 7,5 dal centro del comune, hanno diritto - in assenza dei mezzi dell'azienda - al rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso che il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, venga autorizzato a servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle A.C.I. fino ad una vettura di media cilindrata e riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

Vitto

Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° dicembre 2012 - dietro presentazione di idonea documentazione- una somma giornaliera di Euro 11,00 per il consumo del pasto caldo.

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva, a far data dal 1° dicembre 2012 una somma giornaliera di Euro 6,30.



Indennità di trasferta


Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato, in una distanza di Km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.

1. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 8%
2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 30 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 15%
3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 45 e sino al limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 22%
4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 60 e sino al limite di Km. 100 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 29%
5. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 100 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 30% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 36%

La differenza di percentuale della diaria per i lavoratori adibiti alla guida del mezzo è da intendersi riconosciuta a titolo di indennità di cui ai CCNL di riferimento nella parte relativa agli "Accordi locali".

Nota a verbale

1. Le Parti chiariscono che il presente articolo si riferisce unicamente al trattamento di trasferta. Pertanto a dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità contributiva e fiscale stabilite dal comma 5, articolo 51, DPR n. 917/1986 e successive modificazioni. Dette indennità non competono quindi per i giorni di

 6

assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in cui il dipendente non effettua prestazioni lavorative.

Non si configura nella fattispecie la normativa del "trasfertista" di cui al comma 6 del succitato articolo 5, DPR n. 917/1986.

2. I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.
3. Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
4. Ai fini del presente articolo per "distanza" si intende l'effettiva percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

ART. 5

UTILIZZO DI MEZZI DEL LAVORATORE

Al lavoratore, già in servizio presso un'unità produttiva e chiamato, durante l'orario di lavoro, a prestare la propria opera in altra unità produttiva, che venga autorizzato, in mancanza di mezzi dell'azienda, a servirsi di propri mezzi, sarà riconosciuto dall'impresa, - salvo che il tragitto non costituisca avvicinamento al domicilio del lavoratore medesimo -, il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento secondo le tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

ART. 6

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Ferme restando le ipotesi già regolamentate dai CCNL le parti concordano l'integrazione del trattamento di malattia al 100 % nel periodo di carenza, a carico della Cassa Edile di Novara, per il primo evento integrabile per anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

Tale trattamento sarà corrisposto al lavoratore dall'impresa e compensato con le contribuzioni dovute alla Cassa Edile di Novara nel periodo di riferimento.

Il presente trattamento viene riconosciuto a titolo sperimentale dal 1 gennaio 2013 e 31 dicembre 2014.


Le parti si incontreranno prima della scadenza del periodo di sperimentazione per verificare l'andamento degli eventi di malattia e il relativo onere a carico della Cassa Edile

ART. 7

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE - RIMBORSI SPESE

Le parti convengono che con decorrenza 1° gennaio 2013, i limiti di concorso spese per anno solare alle prestazioni assistenziali della Cassa Edile, sono incrementati del 75% dei valori attualmente applicati come dalla seguente tabella:

Protesi dentarie	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 1050,00 per anno solare
Protesi acustiche	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 656,00 per anno solare
Protesi ortopediche	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 2668,75 per anno solare
Lenti o lenti a contatto	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 306,25 per anno solare
Montature per occhiali	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 175,00 per anno solare



Inoltre le Parti convengono che il limite di 2100 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato presso la Cassa Edile di Novara per l'accesso alle prestazioni di cui sopra, viene ridotto con decorrenza 1° gennaio 2013 a 1800 ore secondo i criteri attualmente vigenti.

ART. 8

BORSE DI STUDIO

Le Parti convengono che il sussidio relativo alle borse di studio potrà essere erogato dal 1° gennaio 2013 entro il limite di € 20.000,00 annuali.

ART. 9

SUSSIDIO STRAORDINARIO

Le Parti convengono che i sussidi straordinari deliberati dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile potranno essere erogati a partire dal 1° gennaio 2013 entro il limite di € 50.000,00 annuali anche a favore dei lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nei sei mesi antecedenti la richiesta.

ART. 10

PREMIO FEDELTA'

Con decorrenza 1° gennaio 2013 le Parti convengono la istituzione di un premio di fedeltà legato all'anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Novara a favore di imprese e lavoratori.

Le modalità ed i criteri di conferimento del premio di fedeltà verranno stabilite da apposito regolamento concordato dal Comitato di gestione della Cassa Edile.

ART. 11

FORMAZIONE DI PRIMO INGRESSO

Al fine di favorire una adeguata formazione di primo ingresso i lavoratori stranieri senza precedenti esperienze in edilizia sul territorio italiano, con decorrenza 1° gennaio 2013 effettueranno 4 ore di formazione aggiuntive alle 16 ore già previste in conformità alle disposizioni contrattuali in materia di Addestramento Professionale.

Così come le 16 ore, anche le 4 ore aggiuntive verranno frequentate dal lavoratore prima dell'assunzione e non avranno pertanto alcun peso economico per l'impresa.

ART. 12

FORMAZIONE CONTINUA

Al fine di agevolare la formazione continua delle maestranze di settore, viene confermato il "concorso spese forfetario di frequenza".

I corsi di formazione potranno essere organizzati sia durante sia fuori il normale orario di lavoro. I lavoratori potranno chiedere di accedere all'iscrizione ai corsi di formazione organizzati durante l'orario di lavoro compatibilmente con le esigenze di cantiere o/e di ufficio e a seguito di esplicito permesso accordato e retribuito a titolo di retribuzione ordinaria dal datore di lavoro. I permessi retribuiti per la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono in aggiunta ai permessi previsti dai contratti collettivi nazionali in materia di riduzione annua dell'orario di lavoro.

Il concorso spese forfetario di frequenza a far data dal 1° gennaio 2013 è previsto nelle seguenti misure:



- Euro 12,00 lordi/h a favore dell'impresa, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente durante il normale orario di lavoro,
- Euro 12,00 lordi/h a favore del dipendente, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente medesimo fuori del normale orario di lavoro.

La corresponsione del concorso spese di cui sopra è subordinata alla regolare frequenza di un corso di Formazione, non obbligatorio per Legge, organizzato dalla Scuola Edile Novarese, e terminato con conseguimento del relativo titolo scolastico.

Le modalità e le condizioni di erogazione del concorso spese sono articolate dallo specifico regolamento-in uso.

ART. 13 **REPERIBILITA'**

Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un'indennità di reperibilità giornaliera pari a €uro 5,00.

Sono fatti salvi eventuali accordi di miglior favore istituiti in sede aziendale.

ART. 14 **APPLICAZIONE CIRCOLARI CNCE n. 346/2008 e n. 373/2008**

Con decorrenza 1° gennaio 2013 qualora la Cassa Edile dovesse riscontrare dalle denunce contributive presentate dalle imprese iscritte, il mancato adempimento di quanto contenuto nelle Circolari CNCE n. 346/2008 e n. 373/2008, invierà alla ditta una richiesta di motivazioni.

In caso di mancata risposta della ditta ovvero in caso di risposta insufficiente la Cassa edile procederà con la richiesta della differenza di contributi derivante dal mancato adempimento delle Circolari suddette.

ART. 15 **DECORRENZA E DURATA**

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme e/o istituti contrattuali, il presente contratto, valevole per la Provincia di Novara, entra in vigore il 1° dicembre 2012 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2014; ferme restando, per la scadenza, diverse disposizioni previste dagli accordi nazionali sottoscritti dalle competenti associazioni nazionali di categoria.

In mancanza di disdetta di una delle Parti, con lettera raccomandata A.R. da recapitare tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNIONEDILI p. FILCA-CISL p. FILLEA-CGIL p. FENEAL-UIL

